

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/87 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1987****che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando che la caratteristica distintiva dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » è un basso tenore di glucosinolati, che rende più agevole la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1808/85 ⁽⁴⁾, il tenore massimo autorizzato di glucosinolati è pari a 20 micromole per grammo di semi di tale denominazione; che tuttavia il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino alla fine della campagna 1987/1988, per permettere agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che dall'esperienza fatta emerge la necessità di prevedere una campagna supplementare per consentire tale adeguamento; che è pertanto opportuno prorogare

fino alla fine della campagna 1988/1989 il tenore massimo di glucosinolati ammissibile nei semi di colza e di ravizzone « doppio zero », pari a 35 micromole per grammo di semi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento n. 282/67/CEE, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172, del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 76.